



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275*

Roma, 27 OTTOBRE 2014

prot. n. 23743

Allegati: 2

Ai Dirigenti Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

e, p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
ROMA
dpps.serviziopolstrada.segreteria@interno.it

All'ANCI
Associazione Nazionale Comuni d'Italia
Via dei Prefetti, 46
ROMA
anci@pec.anci.it

All'UPI
Unione delle Province d'Italia
Piazza Cardelli, 4
ROMA
upi@messaggipec.it

All'Automobile Club d'Italia
Via Marsala, 8
ROMA
servizio.gestione.pra@aci.it

All'U.N.A.S.C.A.
Piazza Marconi, 25
ROMA
unasca@unasca.it

Alla CONFARCA
Via Laurentina, 569
ROMA
confarci@confarca.it

Alla Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e l'Intermodalità
SEDE

OGGETTO: Intestazione temporanea di veicoli – Circolare prot. n. 15513 del 10 luglio
2014 – Chiarimenti applicativi.

A chiarimento ed integrazione delle istruzioni diramate con la circolare in oggetto, si illustrano di seguito le principali innovazioni procedurali introdotte al fine di consentire la concreta operatività degli UMC e degli Studi di consulenza automobilistica, abilitati all'utilizzo delle nuove procedure di aggiornamento delle carte di circolazione e dei dati d'Archivio, nonché chiarimenti in ordine alle questioni giuridico-amministrative di maggior rilievo, inerenti l'applicazione delle nuove disposizioni, emerse anche alla luce di quesiti posti dagli UMC e dall'utenza interessata.

Aspetti procedurali

Fermo restando che tutte le dettagliate istruzioni operative sono contenute negli appositi Manuali Utente, ad uso degli UMC e degli Studi di consulenza automobilistica, rinvenibili ai seguenti indirizzi web:

- <http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/>
- <https://www.ilportaledellautomobilista.it/>
- <http://www.mit.gov.it/>

si descrivono di seguito le principali innovazioni introdotte.

Modifiche apportate per gli UMC

Per consentire la concreta operatività degli UMC nell'ambito degli adempimenti di aggiornamento dei dati d'Archivio e delle carte di circolazione, nelle ipotesi previste dalla circolare in oggetto, è stato realizzato un nuovo applicativo denominato "STD3" e sono stati individuati appositi codici causale, che di seguito si illustrano:

Causale 51

- emissione tagliando di aggiornamento per modifica denominazione/ragione sociale delle persone giuridiche
- emissione tagliando di aggiornamento per modifica dati anagrafici delle persone fisiche
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione della sede delle imprese esercenti LSC

Causale 52

- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione del comodato
- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione della relativa ricevuta

Causale 53

- aggiornamento ANV per annotazione della LSC ed emissione della relativa ricevuta

Causale 54

- emissione tagliando di aggiornamento per carte di circolazione relative a veicoli recanti targa "Polizia Locale", nel caso di proroga del periodo di locazione senza conducente

Causale 56

- emissione tagliando di aggiornamento per carte di circolazione relative a veicoli già immatricolati a nome di soggetti incapaci di agire, al fine della annotazione delle generalità del tutore
- emissione del tagliando di aggiornamento conseguente alla modifica dei dati relativi al tutore già annotati nelle righe descrittive della carta di circolazione

Causale 57

- emissione tagliando di aggiornamento per intestazione temporanea di veicoli intestati a persone fisiche decedute, in attesa della definizione della procedura di successione

Causale 58

- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità dell'affidatario, nel caso di custodia giudiziale
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione delle annotazioni relative al medesimo affidatario, nel caso di custodia giudiziale

Causale 64

- emissione del tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità del soggetto delegato dal "trustee", nel caso di veicoli intestati a nome di "trust"

Causale 66

- emissione del tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità dell'utilizzatore, nel caso di "rent to buy"
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione delle annotazioni relative al medesimo utilizzatore, nel caso di "rent to buy"

Causale 67

- aggiornamento ANV per annotazione della sub-locazione senza conducente ed emissione della relativa ricevuta

Causale 68

- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione della relativa ricevuta

Al fine di adeguare le attuali procedure di immatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli alle innovazioni introdotte dalla citata circolare del 10 luglio 2014, è stato altresì modificato l'applicativo "SC67", prevedendo le seguenti possibilità operative.

Immatricolazioni

- gestione contestuale di immatricolazione e annotazione della LSC nell'ANV;
- gestione contestuale di immatricolazione a nome del locatore e annotazione del Corpo di Polizia Locale locatario, con rilascio delle targhe "Polizia Locale";
- gestione contestuale di immatricolazione e di annotazione del comodato di veicoli aziendali nell'ANV;
- gestione dell'immatricolazione di veicoli a nome di soggetti incapaci di agire, con contestuale annotazione nelle righe descrittive delle generalità del tutore;
- gestione contestuale di immatricolazione e annotazione del "rent to buy";
- gestione di immatricolazione di veicoli a nome di "trustee"

Avvertenza

La procedura di gestione contestuale dell'immatricolazione e dell'annotazione nell'ANV del comodato di veicoli aziendali è al momento in fase di perfezionamento. Ne sarà data immediata comunicazione non appena sarà concretamente operativa.

Passaggi di proprietà

- gestione passaggio di proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia Locale", in favore del medesimo Corpo di Polizia Locale locatario
- gestione contestuale del passaggio di proprietà di veicolo in favore di persona incapace di agire e annotazione delle generalità del tutore
- gestione attraverso duplicato della carta di circolazione dei passaggi di proprietà di veicoli nella cui carta di circolazione sono presenti intestazioni temporanee

Avvertenza

Il passaggio di proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia locale", in favore del medesimo Corpo di polizia Locale, sarà provvisoriamente gestito attraverso il rilascio del duplicato della carta di circolazione; entro la fine del prossimo mese di novembre l'operazione potrà essere gestita mediante emissione di tagliando di aggiornamento.

Reimmatricolazioni:

- **Causale 54** – Reimmatricolazione con targa "Polizia Locale" di veicolo già immatricolato con targa nazionale a nome di impresa di LSC
- **Causale 62** – Reimmatricolazione con targa nazionale a nome di impresa di LSC di veicolo già targato "Polizia Locale"
- **Causale 63** – Reimmatricolazione con contestuale aggiornamento dei dati tecnici di veicolo intestato temporaneamente ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.
- **Causale 66** – Reimmatricolazione di veicolo con contestuale annotazione del "rent to buy"
- **Causale 59** – Reimmatricolazione con contestuale cancellazione delle annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s

Duplicato della carta di circolazione

- **Causale 59** – Duplicato della carta di circolazione e contestuale cancellazione delle annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s
- **Causale 63** – Duplicato della carta di circolazione e contestuale aggiornamento dei dati tecnici di veicolo intestato temporaneamente ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.
- **Causale 66** – Duplicato della carta di circolazione e contestuale annotazione del "rent to buy"
- **Causale 58** - Duplicato della carta di circolazione e contestuale annotazione della custodia giudiziale
- **Causale 61** – Duplicato della carta di circolazione per trasferimento della proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia Locale", in favore del medesimo Corpo di Polizia Locale locatario (modalità facoltativa, a richiesta del Corpo di Polizia Locale)

Modifiche apportate per gli Studi di consulenza

Per consentire la concreta operatività degli Studi di consulenza automobilistica nell'ambito degli adempimenti di aggiornamento dei dati d'Archivio e delle carte di circolazione, nelle ipotesi previste dalla circolare in oggetto, è stato realizzato un nuovo applicativo web denominato "intestazionitemporanee", rinvenibile dal menù "veicoli" del sito www.ilportaledellautomobilista.it.

Gli Studi di consulenza automobilistica che intendono utilizzare l'applicativo "intestazionitemporanee" dovranno essere abilitati dagli UMC di riferimento.

I medesimi UMC provvederanno a comunicare immediatamente agli Studi di consulenza l'avvenuta abilitazione.

Si elencano qui di seguito i codici causale relativi alle operazioni gestibili direttamente dai predetti Studi:

Causale 51

- emissione tagliando di aggiornamento per modifica denominazione/ragione sociale delle persone giuridiche
- emissione tagliando di aggiornamento per modifica dati anagrafici delle persone fisiche
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione della sede delle imprese esercenti LSC

Causale 52

- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione del comodato
- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione della relativa ricevuta

Causale 53

- aggiornamento ANV per annotazione della LSC ed emissione della relativa ricevuta

Causale 56

- emissione tagliando di aggiornamento per carte di circolazione relative a veicoli già immatricolati a nome di soggetti incapaci di agire, al fine della annotazione delle generalità del tutore
- emissione del tagliando di aggiornamento conseguente alla modifica dei dati relativi al tutore già annotati nelle righe descrittive della carta di circolazione

Causale 57

- emissione tagliando di aggiornamento per intestazione temporanea di veicoli intestati a persone fisiche decedute, in attesa della definizione della procedura di successione

Causale 58

- emissione tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità dell'affidatario, nel caso di custodia giudiziale
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione delle annotazioni relative al medesimo affidatario, nel caso di custodia giudiziale

Causale 66

- emissione del tagliando di aggiornamento per annotazione delle generalità dell'utilizzatore, nel caso di "rent to buy"
- emissione tagliando di aggiornamento per variazione delle annotazioni relative al medesimo utilizzatore, nel caso di "rent to buy"

Causale 67

- aggiornamento ANV per annotazione della sub-locazione senza conducente ed emissione della relativa ricevuta

Causale 68

- aggiornamento ANV per annotazione del comodato di veicoli aziendali ed emissione della relativa ricevuta

Al fine di adeguare le attuali procedure di immatricolazione e di trasferimento della proprietà dei veicoli alle innovazioni introdotte dalla citata circolare del 10 luglio 2014, è

stato altresì modificato l'applicativo "PR67", prevedendo le possibilità operative che di seguito si elencano.

Immatricolazioni

- gestione contestuale di immatricolazione e annotazione della LSC nell'ANV
- gestione contestuale di immatricolazione e di annotazione del comodato di veicoli aziendali nell'ANV;
- gestione dell'immatricolazione di veicoli a nome di soggetti incapaci di agire, con contestuale annotazione nelle righe descrittive delle generalità del tutore

Avvertenza

La procedura di gestione contestuale dell'immatricolazione e dell'annotazione nell'ANV del comodato di veicoli aziendali è al momento in fase di perfezionamento. Ne sarà data immediata comunicazione non appena sarà concretamente operativa.

Passaggi di proprietà

- gestione passaggio di proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia Locale", in favore del medesimo Corpo di Polizia Locale locatario
- gestione contestuale del passaggio di proprietà di veicolo in favore di persona incapace di agire e annotazione delle generalità del tutore

Avvertenza

Il passaggio di proprietà di veicolo in LSC, recante targa "Polizia locale", in favore del medesimo Corpo di polizia Locale, sarà provvisoriamente gestito attraverso il rilascio del duplicato della carta di circolazione; entro la fine del prossimo mese di novembre l'operazione potrà essere gestita mediante emissione di tagliando di aggiornamento.

Le procedure di trasferimento della proprietà sono state modificate (in questo caso anche utilizzando la modalità STA) al fine di impedire l'emissione di un tagliando di aggiornamento quando sul veicolo è presente una intestazione temporanea.

Aspetti giuridico amministrativi

Computo dei termini

Com'è noto, l'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. subordina gli obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'ANV e della carta di circolazione, all'utilizzo di veicoli per un **periodo superiore a 30 giorni** da parte di soggetti diversi dagli intestatari.

Tale principio, peraltro, trova applicazione anche nei casi in cui:

- a favore del medesimo intestatario temporaneo venga disposta una proroga della scadenza dell'atto che ha dato luogo alla annotazione prevista dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. (es. proroga del contratto di "rent to buy" in favore del medesimo utilizzatore); di conseguenza, **per le proroghe di durata inferiore o pari ai 30 giorni non è fatto obbligo di comunicazione**;
- il medesimo intestatario temporaneo è legittimato all'utilizzo del medesimo veicolo in forza di un nuovo atto (es. nuovo contratto di comodato stipulato a scadenza del contratto

precedente); anche in tal caso, **per i nuovi atti che prevedono una durata inferiore o pari ai 30 giorni non è fatto obbligo di comunicazione.**

Il predetto periodo va computato in **giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi** (es: dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2015; dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2016; dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2017).

Lo stesso art. 94, comma 4-bis, c.d.s. impone, inoltre, che gli obblighi di comunicazione siano adempiuti entro 30 giorni.

Anche in tal caso, il termine va computato in giorni naturali e consecutivi e va fatto decorrere:

- nel caso di variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione, dalla data in cui l'atto che ha dato luogo alla variazione ha cominciato a produrre i propri effetti;
- nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione, dalla data di notifica all'interessato del provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con il quale è stata disposta la variazione, ovvero dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica o dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini interessati una variazione della toponomastica;
- nel caso di comodato, dalla data di stipula del contratto; al riguardo, si rammenta che il contratto di comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale poiché gli art. 1803 e ss del cod. civ. non impongono vincoli di forma;
- nel caso di custodia giudiziale, dalla data di notifica all'affidatario del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia stessa;
- nel caso di locazione senza conducente, dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto (v. pag. 17 della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014);
- nel caso di veicolo intestato al "*de cuius*", dalla data del decesso;
- nel caso di contratto "rent to buy", dalla data di stipulazione del contratto.

In particolare, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, debbono essere comunicate anche la proroga o la cessazione anticipata delle situazioni giuridiche che hanno dato luogo ad una annotazione ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.; in tal caso, il termine decorre dalla data in cui la proroga è stata disposta o dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

Intestazione temporanea

E' altrettanto noto che la ratio della previsione contenuta nell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. è da ricercare nella esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli.

E' pertanto da ritenere che l'annotazione della intestazione temporanea presuppone **l'uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore.

Ciò vale quindi ad escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Deleghe

Con la circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 si è avuto modo di illustrare che gli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. ricadono sull'avente causa, ferma restando la possibilità che quest'ultimo deleghi i relativi adempimenti al dante causa.

Tenuto conto che ciascuna intestazione temporanea può subire, nel tempo, variazioni soggette anch'esse ad annotazione (es. proroga del periodo di disponibilità del veicolo in capo al medesimo utilizzatore), **è da escludere la possibilità che l'avente causa possa rilasciare al dante causa una "delega generale"** all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.

A tutela degli interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le disposizioni contenute nell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e nell'art. 247-bis del regolamento di esecuzione, appare infatti imprescindibile che siano sempre certi i rapporti tra avente causa e dante causa.

Variazioni della toponomastica

Nei casi in cui oggetto di annotazione, ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., siano variazioni del luogo di nascita o di residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, in ragione di intervenute variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (soppressione o accorpamento di Comuni o di Province o istituzione di nuovi Comuni o di nuove Province) si ravvisa l'assoluta inopportunità di imporre ai cittadini ed alle imprese l'onere di richiedere l'aggiornamento dei documenti di circolazione.

Ciò anche in ragione della espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 127, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (*"Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti"*).

Pertanto, nell'ipotesi in esame, **il CED di questa Direzione Generale provvederà d'ufficio ai necessari aggiornamenti d'Archivio, su comunicazione dell'Ente Locale interessato da inviare ad uno dei seguenti recapiti:**

- **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati – Via G. Caraci 36 – 00157 Roma;**
- **mot7@mit.gov.it**

La nuova denominazione del Comune o della Provincia sarà automaticamente annotata sulla carta di circolazione laddove il cittadino o l'impresa, in qualsiasi momento, richieda operazioni di motorizzazione che impongono il rilascio del duplicato del documento stesso od un tagliando di aggiornamento.

Comodato di veicoli aziendali

Si rammenta anzitutto che il comodato è, per sua natura, **a titolo gratuito**; pertanto, **è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo** (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).

Inoltre, si ribadisce che nel comodato di veicoli aziendali, così come nelle altre ipotesi contemplate dall'art. 247-bis reg. es. c.d.s., deve sussistere un **uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore.

Pertanto, sono certamente da ritenere escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis del regolamento di esecuzione:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di **"fringe-benefit"** (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- al di fuori dei casi di "fringe benefit", l'utilizzo comunque **promiscuo** di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal

dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;

- l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

Si evidenzia altresì che:

- le istruzioni operative contenute nel paragrafo E.1.1) della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 sono da ritenere applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai **soci**, agli **amministratori** ed ai **collaboratori** dell'Azienda;
- le medesime istruzioni operative si applicano anche ai **veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale**, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i **beni strumentali dell'impresa**; pertanto, se il veicolo costituisce bene strumentale dell'impresa, il relativo comodato dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati d'Archivio e non anche della carta di circolazione; viceversa, se il veicolo costituisce un bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione;
- il comodato di veicoli aziendali (ma lo stesso principio vale anche per il comodato di veicoli non aziendali) può essere concesso non solo in favore di persone fisiche ma anche in favore di altre Aziende, Enti ed Organizzazioni;
- resta, in ogni caso, ferma l'impossibilità di procedere alla annotazione di sub-comodati.

Per ragioni di tutela degli interessi di ordine pubblico, è altresì da escludere la possibilità che, in caso di locazione senza conducente e di successivo comodato di veicoli aziendali, il locatore possa comunicare direttamente i dati relativi al comodato. Il locatore, infatti, potrà provvedere esclusivamente alla comunicazione della LSC e successivamente il locatario/comodante, su delega del comodatario, potrà chiedere l'annotazione del comodato.

Infine, si chiarisce che:

1. non appena sarà operativa la relativa procedura, si potrà procedere contestualmente alla immatricolazione di veicoli aziendali e all'annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in sede di immatricolazione sia già certa la data di scadenza del comodato. A titolo meramente esemplificativo
 - se l'immatricolazione viene richiesta il 3 novembre 2014 e il contratto reca la data di scadenza 31 ottobre 2015, è possibile procedere contestualmente alla immatricolazione ed alla annotazione del comodato;
 - se l'immatricolazione viene chiesta il 3 novembre 2014 e nel contratto è pattuita una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna del veicolo al comodatario, non essendo certa la data di scadenza del contratto si potrà procedere solo alla immatricolazione, mentre l'annotazione dei dati relativi al comodato verrà effettuata allorché si renderà concretamente possibile il computo della data di scadenza del contratto.
2. **alla scadenza del comodato di veicoli aziendali, non occorre effettuare alcuna comunicazione** in quanto si intende implicitamente che il veicolo è rientrato nella piena disponibilità del comodante; una nuova comunicazione verrà effettuata solo nel caso in cui lo stesso veicolo venga concesso in comodato ad un nuovo soggetto.
3. **in caso di cessazione anticipata del comodato di veicoli aziendali:**
 - la comunicazione è dovuta se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza essere posto nella disponibilità di un nuovo comodatario;

- la comunicazione non è dovuta se il veicolo, entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., viene posto nella disponibilità di un nuovo comodatario; pertanto, non verrà comunicata la cessazione del comodato precedente ma sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato di veicolo aziendale.

Custodia giudiziale

In attesa di opportuni approfondimenti presso i competenti Ministeri della Giustizia e dell'Interno circa l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 247-bis, comma 2, let. a), del regolamento di esecuzione del codice della strada, in tema di annotazione della custodia giudiziale, **si dispone che i veicoli affidati agli Organi di Polizia Giudiziaria siano da intendersi al momento esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.**

Resta in ogni caso salva la **facoltà** che, nell'ipotesi di specie, gli Organi di p.g. possano comunque ottenere, a richiesta e laddove ne abbiano interesse, l'intestazione temporanea di veicoli dei quali siano affidatari.

Locazione senza conducente

In ragione delle particolarità che caratterizzano l'organizzazione operativa delle imprese esercenti la locazione senza conducente, e nell'intento di coniugare al meglio le esigenze di massima semplificazione degli adempimenti prescritti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. con gli interessi di ordine pubblico tutelati dalla norma stessa, si illustrano qui di seguito le ulteriori istruzioni applicative che sono state condivise con Rappresentanti di categoria in sede di esame congiunto delle problematiche del settore.

1. Deleghe

La delega dell'avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere comprovata a mezzo di **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal locatore** ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, con specifica indicazione della sede o dell'ufficio dell'impresa presso la quale la delega originale è depositata.

Alla dichiarazione va allegata, come da disposizioni vigenti in materia, la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del medesimo dichiarante.

Pertanto, laddove il locatore intenda avvalersi di detta facoltà, alla comunicazione di cui all'Allegato 1/A alla circolare del 10 luglio 2014 non dovrà essere allegata la delega di cui agli Allegati A/1 e A/2 alla medesima circolare, bensì la predetta dichiarazione esemplificata nell'**Allegato A/3** che si trasmette con la presente circolare.

La predetta dichiarazione potrà essere utilizzata anche a corredo di comunicazione cumulativa di locazioni senza conducente (v. Allegato 1/B alla circolare del 10 luglio 2014); pertanto il locatore, con un'unica dichiarazione, potrà comprovare la sussistenza delle deleghe rilasciate da una pluralità di locatari.

2. Sublocazione

Nell'ipotesi di una o più sub-locazione, il proprietario locatore del veicolo effettuerà **direttamente, su delega del locatario finale** (utilizzatore del veicolo), la comunicazione dei dati relativi a quest'ultimo.

A titolo esemplificativo, si intende fare riferimento al caso in cui la Società A (che dispone del veicolo a titolo di proprietà, ma lo stesso principio si applica anche in caso di

usufrutto, leasing o acquisto con patto di riservato dominio) cede il veicolo in locazione senza conducente alla Società B che, a sua volta, subloca alla Società C la quale subloca in favore del Sig. Z (utilizzatore del veicolo).

In tale ipotesi, il proprietario locatore, su delega del locatario finale (utilizzatore del veicolo), comunicherà esclusivamente i dati relativi a quest'ultimo, senza necessità di tracciatura dei contratti di locazione e sublocazione intermedi, con corresponsione di un'unica tariffa di 9,00 € per diritti di motorizzazione.

Pertanto, nell'esempio proposto, la Società A, su delega del Sig. Z, comunicherà esclusivamente i dati relativi al medesimo Sig. Z, senza necessità di comunicare altresì i dati relativi alla Società B ed alla Società C.

3. Scadenza e proroga della LSC

Contrariamente alle istruzioni già impartite con la circolare del 10 luglio 2014, se alla scadenza della locazione in favore dell'utilizzatore finale il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatario.

4. Cessazione anticipata della LSC

In caso di cessazione anticipata del contratto di LSC, il locatore:

- ne dà immediata comunicazione se il veicolo è rientrato nella propria disponibilità; al riguardo, si evidenzia che ai fini dell'applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., il veicolo è da considerare nella disponibilità del locatore anche nel caso in cui sia ceduto ad un locatario per un periodo pari od inferiore ai 30 giorni;

oppure

- dà immediata comunicazione del nominativo di un nuovo locatario, nel caso di nuovo contratto di locazione di durata superiore ai 30 giorni.

In entrambi i casi, poiché in assenza di comunicazione il veicolo è da intendere temporaneamente intestato a nome dell'ultimo locatario le cui generalità sono state annotate nell'ANV, nell'ipotesi di cessazione anticipata del contratto di LSC il locatore di fatto non dispone più del termine di 30 giorni per comunicare il nominativo del nuovo locatario o per comunicare che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità, ma dovrà effettuare tali comunicazioni in modo tempestivo; in caso contrario, infatti, il locatario cessato continuerebbe ad essere illegittimamente individuato quale intestatario temporaneo del veicolo e quindi responsabile della circolazione dello stesso.

5. Immatricolazione e contestuale annotazione della LSC

Quando in sede di immatricolazione di un veicolo venga richiesta anche l'annotazione in Archivio dei dati relativi al locatario, le due operazioni possono essere gestite contestualmente solo a condizione che sia certa la data di scadenza della locazione senza conducente.

A titolo meramente esemplificativo:

- se l'immatricolazione viene richiesta il 3 novembre 2014 e il contratto reca la data di scadenza 31 ottobre 2015, si può procedere contestualmente alla immatricolazione ed alla annotazione della locazione senza conducente;
- se l'immatricolazione viene chiesta il 3 novembre 2014 e nel contratto è pattuita una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna del veicolo al locatario, non essendo certa la data di scadenza del contratto si potrà procedere solo alla immatricolazione, mentre l'annotazione in Archivio dei dati relativi al locatario verrà effettuata allorché si renderà concretamente possibile il computo della data di scadenza del contratto.

6. Cessione di contratti di LSC

Nel caso in cui una impresa di LSC trasferisca la proprietà di propri veicoli ad altra impresa di LSC, e con tale trasferimento venga disposta anche la cessione dei contratti di LSC in essere, si provvederà:

- a gestire il trasferimento di proprietà mediante ordinaria emissione di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione;
- a rilasciare una **nuova ricevuta** contenente, oltre ai dati relativi al locatario e alla data di scadenza del contratto (già annotati in Archivio prima della cessione del contratto), anche il nominativo del nuovo locatore.

Al riguardo, si sottolinea che la predetta ricevuta è rilasciata d'ufficio e, pertanto, non è dovuta alcuna comunicazione da parte del locatore né il pagamento di alcuna tariffa.

Si evidenzia infine che, in attesa del perfezionamento delle procedure informatiche, la ricevuta in parola sarà rilasciata il giorno lavorativo successivo all'emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

Locazione senza conducente di veicoli in disponibilità dei Corpi di Polizia Locale

Le modalità operative previste dalla circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 in tema di locazione senza conducente di veicoli in disponibilità dei Corpi di Polizia Locale si applicano esclusivamente nel caso in cui venga richiesto il rilascio delle speciali targhe "Polizia Locale".

La richiesta di dette targhe, infatti, non è obbligatoria bensì meramente facoltativa.

Pertanto, nei casi in cui il Corpo di Polizia Locale non abbia interesse ad ottenere il rilascio delle targhe in parola, l'utilizzo di veicoli in locazione senza conducente deve ritenersi del tutto consentita, con l'avvertenza che, in tal caso, troveranno applicazione gli ordinari obblighi di comunicazione, previsti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., laddove si tratti di locazioni per periodi superiori ai 30 giorni.

Utilizzo di veicoli intestati al "de cuius"

Nel ribadire che le finalità degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. sono di natura esclusivamente pubblicistica, poiché lo scopo perseguito è esclusivamente quello di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, non si ritiene che l'intestazione temporanea del veicolo del "de cuius" possa configurare accettazione tacita di eredità, tanto più in quanto effettuata proprio in attesa della definizione della procedura di successione che legittimerà il successivo trasferimento della proprietà del veicolo in capo all'erede.

In tal senso, ed al fine di fugare ogni dubbio al riguardo, si ravvisa l'opportunità che, a modifica di quanto già illustrato nel paragrafo E.6.1) della circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 (v. pag. 22), sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione sia apposta la dicitura: ***"Intestatario deceduto – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di successione."***

Passaggi di proprietà

In tutti i casi in cui si debba procedere al trasferimento della proprietà di un veicolo la cui carta di circolazione rechi l'annotazione di una intestazione temporanea, l'operazione è gestita mediante emissione del **duplicato della carta di circolazione** ; ciò al fine di poter effettuare la cancellazione della annotazione stessa.

Tuttavia, si anticipa che sono in corso di perfezionamento le procedure informatiche che consentiranno di gestire in STA l'ordinaria emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui il veicolo sia acquistato dallo stesso intestatario temporaneo.

Reimmatricolazioni

Nel caso in cui si debba procedere alla reimmatricolazione di un veicolo la cui carta di circolazione rechi l'annotazione di una intestazione temporanea, dette annotazioni saranno automaticamente trasfuse nelle righe descrittive della nuova carta di circolazione.

Pertanto, l'operazione di reimmatricolazione potrà essere gestita con ordinaria procedura STA.

Allegato A/2 alla circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014

Essendo stato riscontrato un refuso nel rinvio alle note, si allega il testo corretto dell'Allegato A/2 alla circolare del 10 luglio 2014.

Abilitazione degli Studi di consulenza

Si chiarisce, infine, che la **richiesta** di abilitazione all'utilizzo delle procedure informatiche, predisposte per l'attuazione delle disposizioni relative alla annotazione delle intestazioni temporanee, **non è soggetta ad imposta di bollo**.

Ciò vale, peraltro, anche per le richieste di abilitazione ad altre procedure semplificate ("STA", "Ciclomotori", "Circolazione di prova" e "Duplicati delle carte di circolazione").

Detta richiesta, infatti, non è preordinata all'ottenimento di un beneficio ma è da intendersi, piuttosto, quale strumento di ricognizione attraverso il quale l'Amministrazione seleziona, verificando la sussistenza dei prescritti requisiti, gli Studi di consulenza ai quali affidare l'erogazione di pubblici servizi.

MN



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)



Il/La sottoscritto/a (1) _____, nato/a a _____
 il _____, e residente a (2) _____,
 in qualità di (3) _____ della società/ente (4) _____
 con sede in (2) _____

(barrare la voce che ricorre)

- ☐ locatario (5) ☐ sublocatario (6)
☐ comodatario (7) ☐ affidatario (8)
☐ utilizzatore (9)

☐ del veicolo (10) _____ telaio n. _____
 destinazione _____ uso _____ targa n. _____

☐ dei veicoli di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione
 ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
 previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA (11)

***(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di comodato o altro titolo previsto
 dall'art. 247-bis, comma 2, let. e), del d.P.R. n. 495/1992)***

- ☐ di delegare il sig./la sig.ra (1) _____, nato/a a _____
 _____ il _____ e residente a (2) _____
 _____, in qualità di (3)
☐ proprietario ☐ trustee ☐ acquirente(12) ☐ usufruttuario ☐ locatario(13)
 del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione presso codesto ufficio della propria istanza e della
 relativa documentazione per l'espletamento delle formalità inerenti l'aggiornamento della/e
 carta/e di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n.
 495/1992;

(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di locazione senza conducente)

- ☐ di delegare l'impresa esercente attività di locazione senza conducente (14) _____
 _____ con sede in (2) _____,
 in qualità di (11)
☐ proprietaria ☐ locatrice(13) ☐ usufruttuaria ☐ sublocatrice(6) ☐ acquirente(12)
 del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4-
 bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di
 consulenza automobilistica;

(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi veicolo aziendale a titolo di comodato)

- ☐ di delegare l'impresa (14) _____ con sede in (2) _____
 _____, in qualità di
☐ proprietaria ☐ locataria(15) ☐ usufruttuaria ☐ acquirente(12)
 del/i predetto/i veicolo/i aziendale/i alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94,
 comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza
 automobilistica.

Data.....

Firma (16).....

Allegato A/2

Note

(1) Cognome e nome

(2) Città, via/piazza, n. civico

(3) Indicare la qualità in base alla quale il dichiarante è legittimato ad agire in nome e per conto della società o dell'ente (es. legale rappresentante)

(4) Denominazione della società o dell'ente

(5) Nel caso di locazione senza conducente

(6) Nel caso di sublocazione senza conducente

(7) Nel caso di comodato

(8) Nel caso di custodia giudiziale

(9) Nel caso di utilizzo in base a qualunque altro titolo

(10) Fabbrica e tipo

(11) Barrare la voce che ricorre

(12) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio

(13) Nel caso di leasing

(14) Denominazione dell'impresa

(15) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing

(16) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità

Dichiarazione del locatore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a....., nato a
il, e residente a.....(1), in
qualità di (2) della impresa/società (3),
partita IVA/codice fiscale, esercente attività di locazione senza
conducente, iscritta nel registro delle imprese (4), consapevole
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dal rilascio e dall'utilizzo di
false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell'art. 47 del medesimo
d.P.R. n. 445/2000

dichiara:

di aver ricevuto delega dai locatari sotto elencati al fine dell'adempimento degli obblighi di
comunicazione di cui all'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis, comma 2, let. b),
del d.P.R. n. 495/1992.

<u>Locatario</u>	<u>Data della delega</u>	<u>Targa veicolo locato</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Dichiara altresì che le deleghe in originale sono depositate presso il seguente ufficio (5):

Data,

Firma (6)

NOTE

- (1) Indicare la residenza anagrafica del dichiarante*
- (2) Indicare la qualità in base alla quale il sottoscrittore è legittimato ad agire in nome e per conto dell'impresa/società;*
- (3) Indicare denominazione e sede dell'impresa/società, così come annotati nella carta di circolazione;*
- (4) Indicare gli estremi della iscrizione nel registro delle imprese;*
- (5) Indicare l'ufficio o la sede dell'impresa ed il relativo indirizzo.*
- (6) La firma deve essere leggibile ed apposta per esteso. La firma non deve essere autenticata ma va allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.*